



Regione Umbria

Giunta Regionale

Decorare l'atto con la firma elettronica
mediante firma digitale o qualificata
nel sistema di certificazione
della Regione Umbria

A tutti i Comuni

Provincia di Perugia

provincia.perugia@postacert.umbria.it

Provincia di Terni

provincia.terni@postacert.umbria.it

Coldiretti Regionale

umbria@pec.coldiretti.it

Confagricoltura Umbria

Unione Regionale Agricoltori

confagricoltura@confagriumbria.it

Confederazione Italiana Agricoltori Umbria

ciaumbria@legalmail.it

Federazione regionale agronomi e forestali umbria

protocollo.odaf.umbria@conafpec.it

Ordine dei Geologi della Regione Umbria

geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia

ordine.perugia@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni

ordine.terni@ingpec.eu

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e

Conservatori della provincia di Terni

oappc.terni@archiworldpec.it

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e

Conservatori della provincia di Perugia

archperugia@pec.aruba.it

Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi Forestali

della Provincia di Perugia

protocollo.odaf.perugia@conafpec.it

Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi Forestali

della Provincia di Terni

protocollo.odaf.terni@conafpec.it

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale:
Governo del territorio e Paesaggio. Protezione
civile. Infrastrutture e mobilità

Servizio Urbanistica
Il Dirigente

Arch. Leonardo Arcaleni

Sezione:
Gestione normativa regionale in materia
urbanistica ed edilizia; procedure espropria

Geom. Rodolfo Scoscia

REGIONE UMBRIA
Piazza Partigiani, n. 1
06121 PERUGIA

TEL. 075 5042608
FAX 075 -5042732
rscoscia@regione.umbria.it

PEC
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

Collegio dei Periti agrari laureati per le province di Perugia e Terni
collegio.perugia@pec.peritiagrari.it

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Perugia
collegio.perugia@geopec.it

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Terni
collegio.terni@geopec.it

oggetto: Sentenza della Corte Costituzionale n. 175/2019, in relazione all'art. 89, comma 2, ultimo periodo, della LR 1/2015. *Comunicazioni.*

La Corte Costituzionale con sentenza n. 175 del 20/06/2019 pubblicata nella G.U. n. 29 del 17/07/2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione in oggetto che recita testualmente ***“nelle zone agricole, è esclusa ogni forma di recinzione dei terreni o interruzione di strade di uso pubblico se non espressamente prevista dalla legislazione di settore o recinzioni da installare per motivi di sicurezza purché strettamente necessarie a protezione di edifici ed attrezzature funzionali, anche per attività zootecniche.”***.

La Corte afferma che nel vietare le recinzioni dei terreni agricoli che non sono espressamente previste dalla legislazione di settore o giustificate da motivi di sicurezza, il legislatore umbro ha superato i limiti della competenza concorrente in materia di governo del territorio, che riconosce alla potestà regionale di dettare prescrizioni di dettaglio sugli interessi legati all'uso del territorio in conformità con i principi fondamentali enunciati dalla legislazione statale.

La Giunta Regionale prendendo atto del contenzioso sulla questione già sollevato in precedenza dal TAR Umbria con il ricorso alla Corte Costituzionale (n. 521/2018), ha già preadottato con deliberazione n. 625 del 07/05/2019 una norma sostitutiva dell'art. 89 comma 2 ultimo periodo che dovrà essere approvata dall'Assemblea Legislativa Regionale.

Alla luce di quanto sopra ed in attesa della nuova disciplina, si ritiene opportuno specificare gli interventi consentiti per le recinzioni in zona agricola, nel rispetto dei titoli abilitativi indicati nella specifica normativa richiamata:

- recinzioni relative alle opere pertinenziali ai sensi dell'art. 21 comma 3 lett. n) e comma 4 lett. g) del RR 2/2015;
- chiudende per le attività zootecniche ai sensi dell'art. 118 comma 1 lett. g) della lr 1/2015;



Regione Umbria

Giunta Regionale

- strutture e delimitazioni per le attività di protezione della fauna selvatica e dei territori, nonché per il prelievo venatorio (articolo 89, comma 2, terzo periodo), ai sensi dell'art. 118 comma 1 lett. l);
- recinzioni previste dalla legislazione di settore (ad esempio: le tartufaie ai sensi dell'art. 106 comma 2 della l.r. 12/2015, le zone delimitate ai sensi dell'art. 58 comma 3 lett b) della stessa legge, nonché le recinzioni ai sensi dell'art. 21 comma 3 della l.r. 14/1994 inerenti i fondi chiusi);
- recinzioni di precaria installazione, non stabilmente infisse al suolo, immediatamente asportabili e che non comportino alcuna permanente trasformazione del terreno, comunque con aperture per il passaggio pedonale, a protezione delle colture agricole e delle attività zootecniche dalla fauna selvatica, nonché a protezione degli edifici e/o delle attrezzature ad esse funzionali. Tali recinzioni non devono causare interruzione di strade di uso pubblico e sono consentite a tutti i soggetti previa una comunicazione all'Amministrazione comunale.

Resta ferma per qualsiasi intervento l'applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 42/2004 inerente il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Cordiali saluti

Il responsabile della sezione
Rodolfo Scoscia

Il Dirigente
Leonardo Arcaleni